

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3185}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARTINAZZOLI, CAPRIA, CARIA, DEL PENNINO,
BATTISTUZZI**

Presentata il 28 settembre 1988

Recepimento delle direttive comunitarie 79/409
e 85/411 concernenti la conservazione degli uccelli selvatici

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Premesso che i lavori parlamentari del primo anno della decima legislatura hanno confermato la difficoltà del legislatore a provvedere, in tempi accettabili, alla molteplicità delle questioni che nel paese attendono normative nuove e meglio corrispondenti alle mutate condizioni della realtà sociale, occorre considerare che fra le molte eredità passive dell'interruzione anticipata della precedente legislatura quella del mancato aggiornamento della normativa relativa alla tutela della fauna selvatica e della regolamentazione della caccia è questione che non può considerarsi secondaria pur non rientrando nell'ambito di quelle tematiche economiche e di riforma istituzionale che le forze po-

litiche hanno collocato al centro di quel confronto politico-programmatico che dovrebbe caratterizzare l'attuale legislatura.

Per prevenire una possibile disattenzione del Parlamento su una questione che trova invece particolarmente sensibile l'opinione pubblica, i firmatari della presente proposta di legge intendono riprendere un discorso traumaticamente interrotto senza disperdere alcunché del fruttuoso lavoro compiuto nell'arco delle due precedenti legislature.

Il problema che ci sta di fronte è infatti quello del mancato recepimento nella legislazione nazionale delle direttive comunitarie pur non essendo mancata, in termini generali, la volontà unanime delle forze politiche di provvedere a siffatto

adempimento. È forse di qualche utilità ricordare che già nella ottava legislatura la Camera dei deputati aveva approvato un testo di legge che però non ottenne dal Senato l'approvazione definitiva sia per il manifestarsi di opinioni divergenti che per l'interrompersi della legislatura; nella nona legislatura è stato invece il Senato ad approvare un testo di legge che alla Camera dei deputati, seppure profondamente emendato, dopo aver ottenuto l'approvazione della Commissione agricoltura è stato bloccato in Aula sia da una manovra ostruzionistica che dal ripetersi ormai rituale della interruzione anticipata della legislatura.

A questo punto è forse non propriamente inutile richiamare alla memoria di tutti che lo scontro si verificò in ordine alle modalità di recepimento delle direttive comunitarie e non già sulla necessità e urgenza di provvedervi per la qual cosa la volontà era infatti unanime. Due erano le tesi a confronto, quella della grande maggioranza dei componenti la Commissione agricoltura e del Governo, attestati su una linea di interpretazione restrittiva dello spirito e della lettera delle direttive comunitarie ma non punitiva dei legittimi interessi e delle attese del mondo agricolo e venatorio nazionale, e quella di una minoranza oltranzista indisponibile a qualsiasi mediazione che argomentava e motivava la propria linea di condotta sulla base del documento col quale la Commissione delle Comunità Europee aveva ritenuto di trarre in giudizio l'Italia di fronte alla Corte di giustizia delle Comunità Europee.

Orbene nelle more dell'interruzione e della ripresa dei lavori parlamentari, la Corte di giustizia delle Comunità Europee ha emesso la propria sentenza sulla controversa questione, non solo con riferimento alla legge italiana ma anche a quella francese.

Si tratta di sentenze di grande rilievo poiché potrà piacere o meno, ma nel loro insieme danno una risposta che non può essere considerata definitiva delle tante discussioni fatte in sede nazionale.

È quindi alla luce di (un tanto autorevole) pronunciamento, che avvalla come più non avrebbe potuto il lavoro svolto dalla Commissione agricoltura nella passata legislatura, che prende corpo la presente proposta di legge nella consapevolezza che essa lascia irrisolti non pochi aspetti della legge vigente meritevoli di intervento e di modifica, per i quali tuttavia appare più appropriato provvedere con un intervento distinto che faccia proprio il lavoro propositivo svolto dal mondo agricolo congiuntamente a quello venatorio e di concerto con le Regioni.

Per tutto ciò è fervido auspicio dei proponenti che il breve articolato di cui si compone la presente proposta di legge trovi rapido esame e sollecita approvazione così che si possa di seguito affrontare il più impegnativo compito di una complessiva revisione della legge-quadro vigente, per la qual cosa non appare improprio sollecitare il Governo per una diretta assunzione d'iniziativa e di responsabilità.

Tornando al testo della presente proposta di legge, un breve commento all'articolato che la compone consente di evidenziare come agli articoli 1 e 2 venga affermato l'atto di recepimento delle direttive comunitarie e sia stabilito in sei mesi il tempo utile per le regioni per adeguare la propria legislazione ai nuovi indirizzi normativi.

Nell'articolo 3 sono collocate alcune disposizioni volte a inverare uno dei contenuti caratterizzanti la nuova cultura naturalistico-venatoria che le direttive comunitarie hanno posto come « valore-obiettivo » per tutte le nazioni europee.

In tal articolo si afferma infatti la necessità che in via prioritaria ogni paese provveda al ripristino e alla tutela dell'ambiente naturale nella consapevolezza che nessun divieto potrà salvaguardare la consistenza delle popolazioni delle specie animali componenti la fauna selvatica quando non sussistono per esse condizioni minimali di vita.

All'articolo 4 vi è poi l'adeguamento delle specie cacciabili sul territorio nazionale alle disposizioni, in tal senso, contenute nelle Direttive.

Nell'articolo 5 si ritrova codificato uno dei punti più qualificanti dell'accordo intercorso fra le Regioni e il mondo agricolo e quello venatorio per un recepimento delle Direttive autenticamente riformatore. Con la norma contenuta in questo articolo si dà infatti vita a quella figura di cacciatore-ecologo che coniuga in sé i concetti della caccia responsabile e dell'intervento dell'uomo finalizzato ad aumentare la produttività faunistica del territorio di cui è fatto gestore.

All'articolo 6 sono poi rigorosamente stabilite le condizioni nel rispetto delle quali, alla luce della duplice sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee più sopra ricordata, si potrà dare luogo alle deroghe previste dall'articolo 9 della Direttiva n. 79/409.

L'articolo 7 è complementare al precedente e stabilisce le condizioni alle quali, per la conservazione di alcune tradizioni popolari, è consentita la cattura con reti di alcune specie di uccelli. La delega all'ente provincia di tale funzione nonché il rapporto impianti-territorio stabilito, rappresentano una soluzione oltremodo garantista per tutti, anche per quanti potevano temere che in qualche modo potesse essere ripristinata l'uccellazione visto che la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee relativa alla legge francese ne ha riconosciuto la compatibilità con le direttive comunitarie.

Al contrario con la presente proposta di legge, si ribadisce in modo assoluto il divieto di praticare l'uccellazione già previsto per l'Italia dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968.

L'articolo 8 formalizza in modo lineare l'obbligo per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di trasmettere le relazioni alla Commissione delle Comunità Europee richieste dalle direttive comunitarie, l'articolo nove adegua il regime dei divieti nazionali a quelli previsti dalla Direttiva e l'articolo dieci aggiorna le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, per le violazioni alla legislazione naturalistico-venatoria.

Onorevoli Colleghi, l'auspicio che la presente proposta di legge trovi rapida approvazione, risulta quindi sufficientemente suffragato da più punti di vista anche se non si può negare altrettanta legittimità di opinioni a chi coltivasse in proposito un marcato scetticismo; ciò che conforta i proponenti è comunque la consapevolezza che con la presente iniziativa, oltre ai fini precedentemente dichiarati, s'intendono accogliere nella legislazione italiana i contenuti della Risoluzione n. 882 del 1987 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, che nel suo punto conclusivo testualmente afferma:

« Invita i governi degli Stati membri:

a) a sforzarsi di favorire una migliore formazione ed una migliore informazione dei cacciatori, specialmente con i suggerimenti contenuti nella Raccomandazione R (85) 17 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa relativa alla formazione dei cacciatori;

b) ad orientare le loro politiche agricole — ad una epoca dove l'agricoltura europea soffre di sovrapproduzione e di difficoltà finanziarie — in modo da permettere ad un maggior numero di animali selvatici di vivere in zone agricole, creando delle siepi, degli stagni e dei gruppi di alberi nei campi — procurando così agli agricoltori di alcune regioni dei profitti complementari ricavati dall'affitto per la caccia e dal turismo;

c) a promuovere il dialogo tra i cacciatori, gli agricoltori, i silvicoltori, i villeggianti e i difensori dell'ambiente, affinché ciascun gruppo capisca i vantaggi che può ricavare da una cooperazione quanto più possibile stretta con gli altri;

d) a contribuire il più possibile a far meglio comprendere alla massa del pubblico il ruolo essenziale della caccia nella conservazione dell'ambiente e nel perseguimento dello sviluppo economico delle regioni rurali ».

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Attuazione delle direttive CEE).

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 189 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 12 della legge 16 aprile 1987, n. 183, le direttive n. 79/409 e n. 85/411 con i relativi annessi, approvate dal Consiglio della Comunità europea rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono attuate nei modi e nei termini previsti dagli articoli seguenti.

2. La presente legge ha lo scopo di salvaguardare la fauna selvatica e preservare, mantenere e ripristinare i biotipi e in special modo l'avifauna e gli ambienti naturali anche da ogni forma di inquinamento.

ART. 2.

(Adeguamento della legislazione regionale).

1. Le regioni a statuto ordinario adeguano la propria legislazione alla presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro il medesimo termine, in base alle competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

3. Le regioni forniscono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le notizie utili ai fini delle comunicazioni di cui ai successivi articoli.

ART. 3.

(*Piani regionali di protezione – Indirizzi e coordinamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste*).

1. Le regioni adottano le misure necessarie a mantenere, preservare e ristabilire una varietà e superficie sufficiente di *habitat* per tutte le specie di uccelli selvatici.

2. Le regioni adottano speciali misure di conservazione dell'*habitat*, di ripristino dei biotipi distrutti e creazione di biotipi e istituiscono zone di protezione per le specie minacciate di estinzione o rare o bisognose di particolare attenzione in ragione della specificità del loro *habitat* nonché per le specie migratrici al fine di agevolarne la riproduzione, la muta, lo svernamento e la sosta.

3. Per gli scopi che precedono le regioni predispongono piani annuali e pluriennali, articolati per province o per zone omogenee, come previsti dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

4. Le funzioni di indirizzo e di coordinamento per la redazione dei piani di protezione di cui ai commi precedenti sono esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 4.

(*Specie cacciabili*).

1. A parziale modifica dell'elenco delle specie di uccelli selvatici di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e successivi provvedimenti di variazione, non sono più ammessi l'abbattimento, la cattura, la detenzione o il commercio delle specie indicate nell'allegata tabella A.

2. L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Quando ciò non comporti il ricorso alla procedura di deroga a norma dell'ar-

ticolo 5, variazioni delle specie cacciabili di uccelli selvatici possono essere disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e il comitato di cui all'articolo 4 ».

ART. 5.

(Organizzazione agro-forestale).

1. Le lettere *d)* ed *e)* del primo comma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, sono sostituite dalle seguenti:

« *d)* centri privati di produzione di selvaggina anche allo stato naturale dove è vietato l'esercizio della caccia ed è consentito il prelievo per fini propri di impresa;

e) zone di addestramento cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina naturale; la gestione di tali zone può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile od a produttori agricoli o associati; ».

2. Dopo le lettere *d)* ed *e)* del primo comma dello stesso articolo 6 è aggiunta la seguente:

«*e-bis)* aziende agro-venatorie; ».

3. Le regioni disciplinano le aziende agro-venatorie di cui alla lettera *e-bis)*, per il recupero e la valorizzazione di aree montane, collinari o ad agricoltura svantaggiata mediante l'allevamento della selvaggina e l'organizzazione dell'attività venatoria.

4. Le regioni possono estendere a tutto il territorio agro-forestale il regime della gestione sociale della caccia prevista dall'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

5. Le regioni stabiliscono altresì il numero dei cacciatori ammissibili in ogni area a gestione sociale in modo che risulti un rapporto cacciatore-territorio

utile alla caccia, con esclusione di quello compreso nella zona faunistica delle Alpi, non inferiore alla media regionale.

ART. 6.

(Deroghe: condizioni e limiti).

1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti e fermo restando il divieto di uccellazione e gli altri divieti dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 1979, n. 968, le regioni autorizzano l'abbattimento e la cattura di specie di uccelli non comprese nell'elenco delle specie cacciabili dell'articolo 11, secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, come modificato dal precedente articolo 4 sentito il parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, per i seguenti fini:

a) nell'interesse della salute e per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque;

b) per la protezione della flora e della fauna;

c) per l'inanellamento e la successiva liberazione o per la cessione per fini amatoriali o quali richiami vivi nella caccia da appostamento;

d) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della introduzione, nonché per l'allevamento connesso a tale operazione.

2. Le regioni possono consentire, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la caccia, la detenzione e altri impieghi misurati di determinate specie di uccelli non comprese nel detto elenco.

3. Gli atti delle regioni emessi ai sensi dei commi precedenti debbono menzionare:

a) le specie e le quantità per singole specie che formano oggetto dei medesimi;

b) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;

c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere fatte;

d) i controlli e gli organi ad essi preposti.

4. Le deroghe di cui al presente articolo non possono comunque essere ammesse per le specie di uccelli particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

5. Con le stesse modalità il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede nell'interesse della sicurezza pubblica e della sicurezza aerea.

6. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste invia alla Commissione delle Comunità europee una relazione annuale sull'applicazione del presente articolo.

ART. 7.

(Deleghe alle province).

1. Ferme restando le norme di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 6, le regioni delegano le province a gestire, con personale qualificato assunto a tempo determinato, impianti adibiti alla cattura per l'inanellamento e la successiva liberazione o cessione per fini amatoriali o quali richiami vivi di specie di uccelli, sentito l'Istituto nazionale di biologia e la selvaggina.

2. Sul territorio regionale le concessioni non dovranno avere una densità mediamente superiore all'unità per ogni 150 chilometri quadrati.

3. L'uso delle reti per la cattura di avifauna, tranne quanto previsto in materia per gli enti scientifici, può essere consentito soltanto nei limiti e per gli scopi previsti nel presente articolo.

ART. 8

(Relazione annuale alla Commissione delle Comunità Europee).

1. Ferma restando la previsione del comma 6 dell'articolo 6, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste trasmette alla

Commissione delle Comunità Europee le informazioni necessarie per l'adozione di misure appropriate, per coordinare le ricerche e gli studi per la protezione, la gestione e l'utilizzazione dell'avifauna nonché, ogni tre anni, una relazione sulla applicazione della direttiva comunitaria ai sensi dell'articolo 12 della stessa.

ART. 9

(*Divieti*).

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7, la lettera *t*) del primo comma dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è sostituita dalla seguente:

« *t*) commerciare o detenere per vendere uccelli morti, o parte di essi, e vivi non appartenenti alle specie seguenti:

- 1) germano reale (*Anas platyrin-
chus*);
- 2) pernice rossa (*Alectoris rufa*);
- 3) pernice di Sardegna (*Alectoris
barbara*);
- 4) starna (*Perdix perdix*);
- 5) fagiano (*Phasianus colchicus*);
- 6) colombaccio (*Columba palum-
bus*) ».

2. La lettera *o*) del primo comma dello stesso articolo 20 è sostituita dalla seguente:

« *o*) usare richiami vivi accecati o mutilati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazione del suono; ».

ART. 10.

(*Sanzioni*).

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, nonché di quelle delle leggi regionali, si applicano le sole sanzioni pecuniarie previste dall'articolo

31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, triplicate nel minimo e nel massimo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni incidenti sulla licenza di caccia.

ART. 11.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA A.
(Vedi articolo 4)

- a) calandra (*Anthus campestris*);
- b) prispolone (*Anthus trivialis*);
- c) passero (*Passer italiae*);
- d) passera mattugia (*Passer montanus*);
- e) passera oltremontana (*Passer domesticus*);
- f) storno (*Sturnus vulgaris*);
- g) fringuello (*Fringilla coelebs*);
- h) pispola (*Anthus patensis*);
- i) peppola (*Fringilla montifringilla*);
- l) frosone (*Coccothraustes coccothraustes*);
- m) strillozzo (*Emberiza calandra*);
- n) verdone (*Chloris chloris*);
- o) fanello (*Corduelis cannabina*);
- p) spioncello (*Anthus spinoletta*);
- q) cappellaccia (*Galerida cristata*);
- r) ottavilla (*Lullula arborea*);
- s) taccola (*Coloeus monedula*);
- t) corvo (*Corvus frugilegus*);
- u) cornacchia nera (*Corvus corone*);
- v) cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
- x) gazza (*Pica pica*);
- y) pittima minore (*Limosa lapponica*);
- z) ghiandaia (*Garrulus glandarius*).